

---

N. verbale: 30

N. delibera: 113

dd. 27 aprile 2012

---

Deliberazione della GIUNTA COMUNALE adottata nella seduta del 27 aprile 2012 alle ore 13.00 con la presenza dei signori Assessori:

1) Silvia ALTRAN	P	5) Francesco MARTINELLI	P
2) Paola BENES	P	6) Cristiana MORSOLIN	P
3) Paolo FRITTITTA	P	7) Mariella NATURAL	A
4) Omar GRECO	P	8) Massimo SCHIAVO	P

Totale presenti: 7

Totale assenti: 1

Presiede il Sindaco Silvia Altran

Assiste Il Vice Segretario Generale Walter MILOCCHI

***Servizio proponente***

Servizio: Gestione Territorio e Patrimonio Immobiliare

Unità Operativa: Urbanistica e Mobilità

---

**OGGETTO: Oggetto - Verifica di assoggettabilità a VAS della variante n. 1 al PAC di iniziativa pubblica denominato "MARINA NOVA"**

---

## RELAZIONE

---

La Direttiva 2001/42/CE richiede che ogni "Piano o Programma" che produca effetti significativi sull'ambiente, e segnatamente quelli "*....elaborati per il settore agricolo, forestale, della pesca, energetico, dei trasporti, della gestione dei rifiuti e delle acque, delle telecomunicazioni, turistico, della pianificazione territoriale o della destinazione dei suoli...*" siano soggetti ad una valutazione ambientale strategica (VAS).

La procedura di VAS (art. 1 della citata Direttiva) ha l'obbligo di garantire un elevato livello di protezione dell'ambiente, contribuendo all'integrazione di considerazioni ambientali all'atto dell'elaborazione e dell'adozione di determinati Piani e Programmi.

Il DLgs 3 aprile 2006 n. 152 (Testo Unico sull'Ambiente), e s.m.i., le cui norme costituiscono recepimento ed attuazione della Direttiva, stabilisce altresì che "*...la VAS di Piani ha finalità di assicurare che l'attività antropica sia compatibile con le condizioni per uno sviluppo sostenibile, e quindi nel rispetto della capacità rigenerativa degli ecosistemi e delle risorse, della salvaguardia della biodiversità e di un'equa distribuzione dei vantaggi connessi all'attività economica...*".

La Regione Friuli Venezia Giulia con la LR 11/2005 e poi con la LR 16/2008, ha provveduto ad emanare una normativa per l'attuazione della Direttiva Europea sopra richiamata in materia di valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente, nonché le procedure da seguire anche se manca però un Regolamento che definisca in dettaglio l'applicazione della VAS.

La procedura di VAS è avviata dall'Autorità Procedente, contestualmente al processo di formazione del Piano o Programma e "la fase di valutazione" è effettuata durante la fase preparatoria del Piano o del Programma ed anteriormente alla sua approvazione o all'avvio della relativa procedura legislativa, e costituisce parte integrante degli strumenti urbanistici generali ed attuativi.

Tuttavia, altre integrazioni alla legislazione nazionale sono avvenute con il DLgs 128/2010 e con il DL 70 del 13-05-2011 convertito nella Legge 106/2011.

Quest'ultimo in particolare ha integrato l'art. 16 della Legge 1150/42 (Legge Urbanistica Nazionale) con il quale si stabilisce che "*“lo strumento attuativo di piani urbanistici NON è sottoposto a VAS né a verifica di assoggettabilità qualora non comporti variante purché lo strumento sovraordinato (PRGC) definisca l'assetto localizzativo delle nuove previsioni e delle dotazioni territoriali, gli indici di edificabilità, gli usi ammessi e i contenuti piano volumetrici, tipologici e costruttivi degli interventi dettando i limiti e le condizioni di sostenibilità ambientale delle trasformazioni previste.”*

E' in questo caso in cui si colloca la variante n. 1 del Piano Attuativo Comunale di iniziativa pubblica denominato "Marina Nova" perché:

- Il PAC rappresenta una variante ad un piano attuativo già vigente dal 2007;
- Non comporta variante allo strumento urbanistico generale del Comune di Monfalcone (PRGC);
- Il PRGC già stabilisce l'assetto localizzativo delle nuove previsioni e delle dotazioni territoriali, gli indici di edificabilità, gli usi ammessi e i contenuti planovolumetrici, tipologici e costruttivi degli interventi nonché le condizioni di sostenibilità ambientale delle trasformazioni previste: anzi, con il Piano originario che ha costituito variante al PRGC sono state dettate norme specifiche che riguardavano tutti i parametri sopra elencati e sono state imposte condizioni di sostenibilità ambientale delle trasformazioni previste, sia per quanto riguarda l'aspetto geologico, sia per quanto riguarda l'incidenza sul vicino SIC "Cavana di Monfalcone" sia per quanto riguarda l'aspetto edilizio – paesaggistico.

La variante n. 1 al PAC denominato "Marina Nova" ed in particolare la "relazione di verifica di assoggettabilità alla VAS" allegata al presente atto, è stata redatta da personale interno al Comune di Monfalcone, a firma dell'arch. Marina Bertotti, Responsabile P.O. dell'urbanistica ed Edilizia Privata e riguarda modifiche di minima al PAC stesso, tanto da configurarsi, ai sensi della LR 16/2008 art. 4 comma 3 e art. 6 comma 3 del DLgs 152/2006 una "piccola area a livello locale"

Questo elemento fa sì che ai sensi del 3° comma dell'art. 4 della precitata LR 16/08 e s.m.i., sia l'Autorità Competente, a "valutare", sulla base della relazione allegata al presente atto, " *se le previsioni derivanti dall'approvazione del piano producano effetti significativi sull'ambiente*".

Ai sensi del 1° comma lettera b) dell'art. 4 della LR 16/08 l'Autorità competente è stata identificata con la Giunta Comunale, che deve esprimersi in merito a quanto sopra.

La relazione per la "verifica di assoggettabilità alla procedura di Valutazione Ambientale Strategica" relativa alla variante n. 1 al PAC di "Marina Nova" allegata, emerge che dalle modifiche apportate al PAC stesso, e dalle considerazioni e valutazioni contenute nella relazione stessa, si constata l'assenza di effetti negativi sull'ambiente e si ritiene che la variante n. 1 al PAC in oggetto non sia assoggettabile a procedura di VAS.

### **LA GIUNTA COMUNALE**

VISTA la relazione di cui sopra;

VISTO il DLgs 152/2006 e succ. modif. ed integr., la Direttiva 2001/42 CE del 27-06-2001 la LR11/2005 e la LR 16/2008 e s.m.i. il DLgs 128/2010 e la Legge 106/2011;

VERIFICATO ai sensi delle Leggi regionali in materia, che il piano non è da sottoporre a procedura di VAS, ma deve essere verificato, con apposita relazione al fine di non produrre effetti significativi sull'ambiente;

RILEVATO dalla Relazione "di Assoggettabilità alla procedura di VAS" redatta dall'arch. Marina Bertotti Responsabile P.O. dell'urbanistica ed Edilizia Privata, quale "soggetto proponente" ai sensi dell'art. 4 della LR 16/2008, che la variante n. 1 al PAC in questione, alla luce degli aspetti affrontati nello studio ed in considerazione della mancanza di impatti significativi non debba essere assoggettato alla procedura di VAS;

CONDIVISA E FATTA PROPRIA la Relazione "di Assoggettabilità alla procedura di VAS" che viene allegata al presente atto;

VISTO che ai sensi dell'art. 4 della LR 16/2008 l'Autorità competente è la Giunta Comunale la quale valuta sulla base della relazione allegata al piano e redatta dal Soggetto Proponente e con i contenuti di cui all'allegato I della parte II del decreto legislativo 152/2006, se le previsioni derivanti dall'approvazione del piano producano effetti significativi sull'ambiente;

Accertato che il progetto di variante n. 1 al PAC di Marina Nova, per i suoi contenuti di modifica e per l'impatto che avrà sul territorio, non sia da assoggettare a procedura di Valutazione Ambientale Strategica perché non produce " *effetti significativi sull'ambiente*";

VISTO il parere tecnico favorevole del Dirigente del Servizio 4° ai sensi dell'art. 49 del DLgs 267/2000 e s.m.i.;

VISTO che il presente provvedimento non è soggetto a parere contabile;

### **DELIBERA**

1. Di stabilire che, la variante n. 1 al PAC di iniziativa pubblica denominato "Marina Nova" redatto con personale interno al Comune di Monfalcone a firma dell'arch. Marina Bertotti Responsabile P.O. dell'Urbanistica ed Edilizia Privata, non sia assoggettabile a procedura di VAS, ai sensi dell'art. 4 della LR 16/2008 e s.m.i. come da relazione allegata.

---

## **LA GIUNTA COMUNALE**

Visto il parere tecnico favorevole espresso dal Dirigente del Servizio “Gestione Territorio e Patrimonio Immobiliare” ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000.

Visto che il presente atto non necessita del parere di regolarità contabile, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000.

Preso atto della su estesa proposta di deliberazione

A voti unanimi, palesemente espressi

### **DELIBERA**

di approvare la proposta di deliberazione nella stesura sopra riportata

Letto, approvato e sottoscritto.

***Il Sindaco-Presidente***  
*Silvia ALTRAN*

***Il Vice Segretario Generale***  
*Walter MILOCCHI*